

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 4 dicembre 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta inizia alle 14,55.

Esame dello schema di decreto legislativo concernente l'aliquota ridotta sul reddito di impresa - DIT - (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662); Relatore: Salvatore Biasco.

(Esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di decreto, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il deputato Pietro ARMANI, intervenendo, consentendovi la Commissione, dopo la chiusura della discussione generale, rileva come il provvedimento predisposto dal Governo prenda le mosse da una legge di delega che, come si ricorderà, non è stata oggetto della discussione parlamentare che pur avrebbe meritato: esso si pone tra i più esoticamente innovativi contenuti nell'ampio piano di riordino avviato dall'Esecutivo.

Infatti, alla pur riconosciuta esigenza di attenuare l'esosità del prelievo a carico delle imprese, si risponde con misure che ancorano la attenuazione a tali e tanti condizionamenti e vincoli da far dubitare

che il beneficio che fosse finalmente concesso possa avere effetto alcuno sull'operatività concreta dei soggetti beneficiari.

A proprio avviso, i seguenti argomenti illustrano sia pur sinteticamente l'affermazione generale sopra posta.

In primo luogo, il movente principale per l'introduzione della aliquota Irpeg differenziata è quello di invogliare l'azionista persona fisica a dismettere la nota pratica di triangolazione del proprio investimento, facilitata dal differenziale di tasso tra l'imposta sui rendimenti dei titoli di Stato ed il tasso di imposta applicabile alle società (per semplicità, di capitali). Così presso gli azionisti persone fisiche è invalsa la pratica di investire il proprio capitale disponibile in tali titoli - con frutti tassati al 12,5% - depositandoli poi a garanzia diretta od indiretta presso un istituto di credito che fornisce alla società posseduta dall'azionista i mezzi finanziari a questa necessari, sotto forma di finanziamento oneroso. Se il socio fornisce direttamente la provvista alla sua società per mezzo di iniezioni al capitale sociale, il frutto aggiuntivo prodotto sarebbe pienamente tassato prima presso la società e poi, sotto forma di dividendo, presso il socio: per i redditi eccedenti i 300 milioni il socio sconterebbe così l'aliquota progressiva del 51%, anche tenendo conto del credito d'imposta sul dividendo.

Con la « triangolazione », invece, il socio lucra minori redditi societari, rimpiazzati da redditi di capitale sia pure inferiori a causa del differenziale di tasso, ma accompagnati da un risparmio di imposta presso la società del 53,25% (corrispondente all'effetto della deducibilità degli interessi passivi da questa corrisposti alla banca) e dalla imposizione al 12,50% del frutto sui titoli. Con il nuovo criterio si invoglia appunto tale azionista — si ripete persona fisica — a dismettere la triangolazione, ottenendo direttamente una tassazione attenuata presso la società. Ma se tutto ciò è vero, si osserva che il provvedimento in esame riguarda tutti i soggetti, anche quelli, cioè, in cui l'azionista non è una persona fisica residente ma un'altra società, residente o non, od anche una persona fisica non residente. Così viene alterato il meccanismo impositivo generale solamente per « sistemare » la situazione di una parte dei contribuenti.

In secondo luogo, ridurre il meccanismo proposto — malgrado quanto si afferma nella relazione ministeriale — può ingenerare effetti distorti proprio per le persone fisiche. Si osservi che il credito d'imposta concesso sui dividendi provenienti da redditi tassati ad aliquota per così dire affievolita (sulla quale effettuerà ulteriori commenti poco più avanti) viene concesso in misura ridotta o comunque limitata. Richiama in proposito il caso previsto in un esempio appositamente predisposto, e che allega al presente intervento (si veda l'allegato): in esso si evidenzia che una parte non insignificante della attenuazione di aliquota (eventualmente) goduta dalla società viene recuperato per mezzo della tassazione aggiuntiva a carico dell'azionista sul dividendo ricevuto.

Come terzo aspetto, si rileva che l'attenuazione di imposta al 19% di cui al comma 1 dell'articolo 1 è solo figurativa: il successivo settimo comma del medesimo articolo 1 stabilisce infatti che in nessun caso l'aliquota effettiva potrà scendere al di sotto del 27%. Rammentando che l'abbattimento può applicarsi solo con riferimento all'incremento di patrimonio netto

(o meglio di una parte limitata di esso, non rilevando i conferimenti in natura) si comprende come sarebbe stato più agevole ed efficace provvedere ad una riduzione generalizzata ed incondizionata dell'aliquota Irpeg, anziché introdurre un tortuoso meccanismo che nemmeno il legislatore delegato è in grado di dominare, posto che deve rinviare ad un decreto successivo (previsto nell'articolo 3) per fornire soluzioni che abbiano un tasso sufficiente di legittimità, di obiettività e di praticabilità.

Ancora, osserva che le norme cosiddette antielusive inerenti la sterilizzazione reiterata degli incrementi di patrimonio presso le varie società del gruppo e perfino la deducibilità degli interessi passivi presso la società controllante sono fortemente criticabili.

Infatti:

a) esse sono così complicate da far dubitare seriamente se l'incentivazione complessiva che pur si vuole concedere possa davvero raggiungere i suoi effetti se la applicazione della norma è così difficile ed imperscrutabile. In altre parole le imprese, particolarmente quelle di non grandi dimensioni, potrebbero spendere di più per comprendere, applicare e gestire il provvedimento, rispetto all'abbattimento da ottenere. È facile prevedere che il contenzioso in materia sarà immenso;

b) la indeducibilità degli interessi passivi — ammesso che possa essere davvero introdotta, del che si dubita fortemente — dovrebbe esplicitamente essere limitata a sterilizzare attenuazioni di imposta eventualmente ritenute indebite e non già, come recita l'articolo 3, « tenendo "meramente" conto » dei redditi assoggettati ad aliquota ridotta presso i soggetti partecipati. Occorre poi tener presente che per i soggetti diversi dalle società di capitali, l'articolo 6, comma 3, assoggetta l'ammissibilità del beneficio a condizioni che presuppongono da parte del legislatore scelte gestionali che non trovano riscontro nell'economia aziendale. In sostanza, si pretende che le nuove risorse finanziarie siano destinate alla diminu-

zione dell'indebitamento nonché all'acquisizione di nuovi beni strumentali. In questo modo si ignora che, a seconda dell'andamento dei mercati finanziari, può risultare non economico diminuire l'indebitamento ed incrementare soltanto il capitale di rischio. Da ciò discende, che per pretese ragioni antielusive, si distrugge la possibilità di fruire di un beneficio che dovrebbe essere diretto al rafforzamento delle imprese;

c) il furore antielusivo della norma non distingue - come invece doverosamente dovrebbe - tra partecipazioni domestiche, che in astratto sono passibili di attenuazioni di imposta e partecipazioni estere che ovviamente dovranno essere escluse dal calcolo, posto che mai potranno godere di agevolazioni su una imposta della quale non sono debitorie;

d) non risulta precisato se l'incremento delle partecipazioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 debba includere oltre che gli apporti di denaro alle controllate anche il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione presso terzi; la risposta dovrebbe essere pacificamente negativa ma sembra davvero doveroso includere una precisazione al riguardo nel provvedimento;

e) la previsione di cui all'articolo 4 risulta assolutamente inaccettabile. Infatti, come si è appena detto, il provvedimento è munito di asfissianti disposizioni antielusive che si pongono come disposizioni speciali rispetto a quella generale di cui all'articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600, recentemente introdotto con il decreto delegato sulle ristrutturazioni aziendali. L'ulteriore previsione di « capitalizzazioni di comodo » risulta assolutamente abnorme e oltretutto così grezza da far dubitare della oggettività dell'ordinamento: cosa mai si potrebbe intendere con tale locuzione e come potrebbe essere fantasiosamente « adottata » dalla amministrazione finanziaria, che notoriamente considera ogni abbattimento di imponibile o di imposta con eccessivo zelo restrittivo? Sembra

evidente che l'articolo 4 deve essere escluso dal provvedimento e soppresso, in quanto gli interessi dell'Erario contro gli abusi del contribuente intraprendente sono già ampiamente tutelati sia con la norma antielusiva generale, sia con le disposizioni speciali (asfissianti) di cui già si è detto.

Ancora, l'esclusione dal « beneficio » delle imprese bancarie ed assicurative non trova giustificazione; a parte possibili rilievi di incostituzionalità, le esigenze di rafforzamento del sistema bancario non sembrano davvero potersi revocare in dubbio, alla vigilia dell'avvento dell'EURO e del rivolgimento epocale che esso produrrà proprio in quel comparto.

Infine, si prevedono ancora una volta sanzioni proibitive e fuori da ogni razionalità (articolo 7). Viene da chiedersi come potrebbe coordinarsi - ad esempio cumulandosi ? - tale disposizione con le altre norme punitive pur presenti nell'ordinamento, quale quella sull'infedele dichiarazione. Sarebbe invero doveroso abbattere la misura delle sanzioni, limitandola ai meri interessi, sia pure eventualmente maggiorati, in tutti i casi in cui il reddito dichiarato, assoggettato ad aliquota agevolata, fosse poi ritenuto eccessivo per un errore di interpretazione, invero probabile dato l'assetto problematico della normativa.

Indi si passa all'esame degli emendamenti (allegato 1-bis) alla proposta di parere predisposta dal relatore (allegato 1).

Il presidente Salvatore BIASCO, *relatore*, osserva, per quanto riguarda l'emendamento Albertini 1, che il Governo non può più esercitare la delega concernente il credito d'imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata, essendo scaduto il termine per l'esercizio della medesima. Invita pertanto il presentatore al ritiro dell'emendamento.

Si dichiara invece contrario all'emendamento Albertini 2, perché ritiene che, trattandosi di normativa riguardante la generalità delle imprese, non sia giustificabile l'esclusione del settore del credito e

delle assicurazioni. Si dichiara ugualmente contrario all'emendamento D'Alì 3, in quanto il decreto in esame costituisce pur sempre un incentivo agli investimenti che in qualche modo sostituisce la cosiddetta legge Tremonti, che a sua volta escludeva i suddetti settori.

Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento D'Alì 4, in quanto lo stesso concerne l'IRAP e non l'oggetto del decreto legislativo in esame.

Con riferimento all'emendamento Albertini 5 si dichiara contrario perché la ipotizzata aliquota del 23% non è coordinata con alcuna altra aliquota vigente.

Con riferimento all'emendamento D'Alì 6 osserva che la facoltatività della DIT deve essere consentita alle imprese. Invita pertanto il presentatore, che vi consente, al ritiro dell'emendamento, previa modifica dell'osservazione numero 5. Si dichiara inoltre contrario all'emendamento D'Alì 7, invitando al ritiro degli emendamenti 8 e 9, previa riformulazione dell'osservazione numero 7 e di quella relativa all'articolo 6, comma 3 dello schema di decreto.

Il senatore Renato ALBERTINI ritira l'emendamento a sua firma numero 1, prendendo atto dell'intervenuta scadenza della delega legislativa; insiste invece per la votazione dei propri emendamenti numero 2 e 5. Infatti non ritiene opportuno estendere alle banche e alle compagnie assicurative il meccanismo agevolativo. Inoltre, per quanto riguarda la misura dell'aliquota ridotta, osserva che l'agevolazione prevista per le imprese che chiedono l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati svantaggerebbe in modo indebito le piccole e medie imprese che non siano strutturate per ottenere la quotazione in borsa. Rileva inoltre che l'aliquota del 19% è troppo bassa a confronto con quella applicata ad altre categorie di redditi.

Il senatore Antonio D'ALI' insiste per la votazione del proprio emendamento numero 3, sottolineando che la legge delega non consente limitazioni di tipo

settoriale. Ritiene pertanto che vi sia una violazione della legge delega, forse motivata da preoccupazioni di perdita di gettito. Insiste ugualmente per la votazione dell'emendamento 4, osservando che anche la proposta di parere contiene un accenno nel suo inciso finale del punto 1 all'IRAP. Insiste anche per la votazione dell'emendamento 7. Ritira infine gli emendamenti 6, 8 e 9 accettando le riformulazioni proposte dal relatore.

La Commissione quindi con successive votazioni respinge gli emendamenti Albertini 2, D'Alì 3 e 4, Albertini 5 e D'Alì 7.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Antonio D'ALI' preannuncia il proprio voto contrario perché la proposta di parere, per quanto il relatore si sia sforzato di eliminare alcune incongruenze, risulta poco efficace. Ritiene inoltre che il decreto in questione avvantaggi le imprese già forti e penalizzi quelle deboli, in particolare del Meridione e delle aree depresse, alterando anche il sistema della concorrenza.

Il senatore Renato ALBERTINI dichiara la propria astensione in relazione al contenuto dello schema di decreto legislativo. La proposta di parere sul medesimo infatti appare peggiorativa.

Nessun altro intervenendo per dichiarazioni di voto finali, il presidente Salvatore BIASCO quindi pone in votazione la proposta di parere, che, a seguito delle riformulazioni proposte nel corso della seduta, risulta del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, premette quanto segue.

Con il presente provvedimento il Governo dà attuazione alla delega riguardante l'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il provvedimento ha fine ultimo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese e l'autofinanziamento producendo, parallelamente all'aumentare del capitale proprio dell'impresa, una riduzione permanente della tassazione dei suoi utili.

I profitti ottenuti vengono scomposti in due parti. La prima è attinente al rendimento riconosciuto ai nuovi apporti di capitali; ad essa si applica l'aliquota del 19%. La seconda, residuale, attinente alla restante quota dei profitti; ad essa si applica l'aliquota del 37%. L'aliquota media sarà tanto più bassa quanto più alta è la consistenza della prima parte rispetto alla seconda, ma trova un limite nella clausola di salvaguardia posta dal legislatore al livello del 27% di tassazione media dei profitti.

Un meccanismo binario analogo è previsto, con opportuni accorgimenti relativi alla specificità del caso, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria non per opzione.

Nel provvedimento viene, poi, disposta una tassazione specificamente agevolata (7% come aliquota sul rendimento figurativo e 20%, come aliquota minima) per quelle imprese non quotate per le quali l'aumento di capitale sia mirato alla diffusione dei diritti di proprietà verso il mercato e alla loro trattazione nei mercati regolamentati.

L'incentivo alla « capitalizzazione » delle imprese non è nella legge specificamente mirato ad un utilizzo determinato delle nuove risorse finanziarie. In particolare, non vi è alcuna condizione di utilizzo di quest'ultime per investimenti. In effetti, la ricapitalizzazione di una impresa potrebbe tanto servire a finanziare gli investimenti con mezzi propri quanto ad abbattere l'indebitamento, o ad acquisire nuove partecipazioni, o, ancora, a tenere in giacenza fondi che garantiscono l'impresa contro il futuro. In cia-

scuno di questi casi, l'impresa è più solida patrimonialmente e meno esposta a eventi inattesi. Poiché l'esigenza di finanziamento sorge soprattutto in relazione a l'esecuzione di programmi d'investimento o a spese straordinarie, si può dire che in un certo senso la DIT configurerà un'agevolazione dell'investimento, qualora quest'ultimo venga finanziato con apporti freschi di capitale proprio dell'impresa.

Per le imprese individuali i nuovi apporti rilevano in corrispondenza degli acquisti di beni strumentali (anche per sostituzioni) e per l'abbattimento dei debiti.

La Commissione ritiene che affinché gli effetti della Dual income tax si dispieghino in tutta la loro potenzialità sia necessario che operi un mercato dei capitali pienamente accessibile alle piccole e medie imprese e specificamente impostato anche sulle loro caratteristiche ed esigenze: dare istituzioni e funzionalità a tale mercato, con opportuni interventi normativi e fiscali, dovrà essere una delle priorità del prossimo futuro.

La Commissione avrebbe anche valutato favorevolmente l'esercizio della delega di cui al comma 162, lettera g), della legge 662 del 1996, riguardante il credito d'imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata.

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato il dettato della delega ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

1. Per quanto riguarda l'esclusione di banche e assicurazioni dal beneficio del sistema duale di imposizione dei redditi societari, la Commissione sottolinea che tale sistema configura una riforma strutturale in materia e ritiene pertanto che l'esclusione dei settori menzionati possa essere giustificata solo in una fase di avvio del sistema, mentre sia opportuna la previsione del momento in cui esso opererà per tutte le imprese, su base universalistica.

Altre previsioni fiscali disegnate in modo specifico a favore dei settori men-

zionati tendono (o tenderanno) in senso opposto a non rendere il sistema fiscale universalistico: la delega presentata dal Governo alla Camera sulle ristrutturazioni bancarie e il privilegio delle polizze vita come solo strumento finanziario, il cui costo è ammesso in deduzione dal reddito Irpef. A ciò si oppone il fatto che alti investimenti sono richiesti alle banche per soddisfare il crescente riferimento alle loro strutture per una gamma di funzioni e servizi comportati dalle recenti modifiche in materia fiscale e l'alta aliquota pagata dalle assicurazioni sui premi raccolti.

La Commissione auspica che, in un tempo adeguato, le banche e le assicurazioni cessino di essere settori per i quali valgano previsioni speciali di segno opposto e siano pienamente assimilati agli altri in termini di imposizione (inclusa l'Irap) e di benefici fiscali.

2. La Commissione ritiene che la DIT, pur correggendo con le attuali disposizioni le convenienze relative all'impiego nelle imprese di capitali di rischio rispetto al capitale di debito, potrebbe operare ancora più incisivamente, qualora le condizioni del gettito lo consentissero.

È eventualmente da valutare se non sia preferibile alzare il tetto di tassazione minima, ma concedere un trattamento agli apporti di capitale o al rendimento figurativo riconosciuto tale da consentire di raggiungere la soglia in modo relativamente rapido. (L'innalzamento di quest'ultima può rendersi opportuna anche in virtù del vantaggio consistente cui godrebbero le imprese di nuova costituzione, e allo scopo di evitare comportamenti elusivi).

Verificata la possibilità di accelerazione, tra le due vie perseguibili a tale fine, quella dell'abbassamento dell'aliquota di tassazione agevolata e quella di innalzamento del differenziale sui tassi di mercato nel rendimento riconosciuto ai nuovi apporti, la Commissione preferisce la seconda, in virtù del fatto che se in futuro si dovesse arrivare ad un'aliquota unica di tassazione dei rendimenti finanziari (a cui di conseguenza dovrà coordi-

narsi anche la tassazione dei rendimenti delle nuove riserve) questa non potrà che aggirarsi nei dintorni del 19%.

3. Sempre nell'ambito delle considerazioni precedenti, la Commissione ritiene che il rendimento differenziale riconosciuto su base figurativa potrebbe altresì essere differenziato per grandi e piccole imprese, a ragione delle considerazioni svolte in premessa, circa la scarsa accessibilità attuale delle piccole imprese al mercato dei capitali.

4. Per ciò che riguarda l'applicazione della DIT alle imprese individuali e società di persone:

a) la Commissione è favorevole a che, come indicato nel parere riguardante l'IRAP, i benefici di questa legge vengano estesi alle società in contabilità ordinaria per opzione irrevocabile;

b) la Commissione ritiene che il Governo dovrebbe utilizzare la legge finanziaria per ridurre i costi fiscali di trasformazione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale in una società di capitali (mediante conferimento). La richiesta era già stata avanzata in sede di approvazione del parere sul trattamento fiscale di operazioni di ristrutturazione aziendale, dove si osservava che l'assoggettamento della trasformazione all'INVIM, imposta in scadenza nel 2001, avrebbe determinato la convenienza al rinvio di tale tipo di operazioni. Si suggeriva di procedere alla liquidazione dell'INVIM su basi analoghe a quelle previste per la liquidazione della tassa di successione;

c) la Commissione è favorevole a che sia esplorata ogni altra previsione, che fermo restando l'aliquota del 19%, renda più incentivante nella tranche iniziale "l'apporto di capitale" nelle società di persone o imprese individuali, con l'eventuale introduzione di un meccanismo di salvaguardia.

5. All'articolo 1, comma 1, valuti il Governo se non sia opportuno stabilire che il meccanismo agevolativo della DIT è facoltativo e non obbligatorio.

6. All'articolo 1, comma 2, consideri il Governo l'opportunità di escludere dal beneficio la riserva indisponibile derivante dalla rivalutazione del valore delle società controllate o collegate sulla base del cosiddetto metodo del patrimonio netto laddove la costituzione della stessa avvenga tramite destinazione dell'utile dell'esercizio.

7. All'articolo 1, secondo comma, è necessario specificare se la rinuncia al credito da parte dei soci configuri un « apporto in denaro ».

8. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, sembra necessario che il Governo riconsideri il trattamento degli utili di esercizio ai fini della riduzione del valore del patrimonio netto che deve essere presa in esame per il limite non superabile della variazione del capitale investito rilevante ai fini della DIT.

9. All'articolo 1, comma 3, sembra opportuno sostituire le parole « accantonamento a riserva di utili » con « accantonamento di utili a riserva », che non comporta modifiche sostanziali, ma appare comunque opportuno tenuto conto delle proposte di modifiche del precedente comma 2.

10. La formulazione dell'articolo 1, comma 4, rende difficoltosa l'individuazione della quota di DIT non rilevante perché ridotta dell'incremento del valore delle partecipazioni e dall'incremento dei crediti di finanziamento. Pertanto, valuti il Governo una sua riformulazione al fine di determinare con chiarezza ed in modo univoco la riduzione della base DIT derivante dal maggior valore delle partecipazioni, assumendo quest'ultimo secondo le disposizioni fiscali, nonché di sopprimere l'articolo 3 relativo alla indeducibilità degli interessi passivi.

11. Nella riformulazione, si tenga anche conto delle modifiche apportate all'articolo 2 del decreto legislativo sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, che ha riscritto l'articolo 81 del Tuir, in quanto non viene più

menzionato il concetto generico di « valori mobiliari », ma vengono individuate analiticamente le diverse fattispecie inquadrabili nel predetto concetto di « valori mobiliari », alcune delle quali rilevano ai fini della DIT.

12. All'articolo 1, comma 6, sembra opportuno chiarire l'espressione « tenendo conto » con altro termine che renda l'individuazione del coefficiente più stringente. Inoltre, sembra opportuno specificare che la determinazione del coefficiente debba avvenire annualmente.

13. All'articolo 1, comma 7, si suggerisce al Governo di chiarire se il riferimento all'aliquota media del 27% è da intendersi come riferito all'imposta rapportata al reddito imponibile.

14. All'articolo 2, sembra necessario chiarire che della DIT non possono beneficiare nell'anno 1997 le società le cui azioni siano state ammesse alla quotazione precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, perché, si ricorda, per detti soggetti è già operante la disposizione agevolativa nel decreto legge 10 giugno 1994, n. 357.

15. Occorre ricordare la relazione al provvedimento in merito alla prima quotazione in borsa con le disposizioni dell'articolo 2.

16. L'articolo 3 andrebbe soppresso per le considerazioni già espresse nel punto sub-4).

17. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, occorrerebbe sopprimere la parola « predetto ». L'eliminazione appare necessaria considerato che l'articolo 11 del Tuir non viene menzionato nel comma in argomento, né in quello precedente. Si tratta probabilmente di un refuso dell'estensore della norma.

18. All'articolo 6, comma 3, sembra necessario individuare con puntualità il valore da assumere relativamente ai beni acquisiti in locazione finanziaria.

19. Per una migliore comprensione dell'articolo 6, comma 3, si chiede di

sopprimere al primo periodo le parole « nei limiti » e sostituirle con le parole « in corrispondenza » o altre espressioni equivalenti.

20. È necessario raccordare l'articolo 7, relativo alle sanzioni, con quanto stabilito nei decreti che disciplinano la materia.

La Commissione approva.

Esame dello schema di decreto legislativo concernente la abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime del credito d'imposta sui dividendi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Relatore: Salvatore Biasco.

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il senatore Antonio D'ALI', pur non avendo presentato emendamenti nel previsto termine, segnala comunque l'opportunità di sopprimere l'ultimo inciso della osservazione numero 9 della proposta di parere, in quanto ritiene che non si possano penalizzare imprese che a suo tempo hanno effettuato investimenti in base a precise leggi fiscali agevolative. Sarebbe violato un elementare principio di giustizia fiscale a scapito degli imprenditori più deboli.

Il deputato Alessandro REPETTO si associa alla osservazione del senatore D'Alì, rilevando che deve essere garantita alle imprese la possibilità di una corretta pianificazione anche sulla base della legislazione vigente e delle conseguenti convenienze fiscali.

Il presidente Salvatore BIASCO, relatore, sulla base delle considerazioni testé svolte riformula pertanto l'osservazione numero 9 sopprimendone l'ultimo periodo. Pone quindi in votazione la propo-

sta di parere, che risulta definitivamente formulata nei seguenti termini:

« La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime del credito d'imposta sui dividendi, in attuazione dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, premette quanto segue.

Con il provvedimento in oggetto il Governo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23.12.1996 n. 662, concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio (di cui all'articolo 105 del TUIR n. 917/1986) ed il nuovo regime del credito d'imposta sui dividendi.

Come enunciato dal Governo nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di Decreto legislativo, l'istituto della maggiorazione di conguaglio non ha più una rilevante applicazione. È stato certamente opportuno e giustificabile all'epoca della sua introduzione, avvenuta nel 1983 con l'articolo 2 della L. n. 649, trasfuso successivamente nell'articolo 105 del Tuir n. 917 del 1986, in ragione dell'incidenza di redditi esenti dalla Irpeg in capo alla società, accantonati per essere poi distribuiti con credito d'imposta pieno in capo alle persone fisiche percettori di utili societari. Il meccanismo della maggiorazione di conguaglio ha corretto distorsioni tra imposte pagate e credito riconosciuto. Esso era divenuto un fattore di complicazione.

Conseguentemente alla abrogazione del regime della maggiorazione di conguaglio è stata riformulata anche la disciplina del credito d'imposta spettante ai soci al momento della distribuzione di dividendi. Il credito d'imposta, con il presente decreto, deve corrispondere alle imposte effettivamente pagate. La revisione di questo istituto ha comportato l'intervento su tutte le disposizioni relative al credito d'imposta, comprese quelle che prevedono che il socio sia a sua volta un soggetto

Irpeg, oppure che si tratti dividendi provenienti da società non residenti in Italia e più specificamente che provengano da società residenti in un altro paese UE, oppure che il reddito a cui è relativo il credito d'imposta sia tassato in modo agevolato. È stato inoltre rimosso un fattore da tempo distorsivo aggiornando il credito d'imposta alla nuova aliquota Irpeg del 37%. Sono state abolite od aggiornate tutte le disposizioni pleonastiche o comunque riferibili alle nuove discipline introdotte con i Decreti relativi alle ristrutturazioni aziendali ed alla Dual income tax.

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato la delega ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni

1. In relazione all'articolo 2, comma primo, punti 2,6,7, valuti il Governo l'opportunità di rendere più esplicita la « ratio legis », dalla quale emerga chiaramente che il reddito imponibile si presume formato, fino a concorrenza, prioritariamente dal dividendo avente il credito in parola al fine dello scomputo del credito stesso dall'imposta relativa a detto imponibile.

2. In relazione all'articolo 105, comma 2 primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a), del comma 1, anche le imposte sostitutive sui redditi liquidati nella dichiarazione dei redditi, quelle liquidate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed iscritti in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi.

3. In relazione all'articolo 105, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, la Commissione attira

l'attenzione del Governo sul fatto che con l'attuale formulazione il « plafond » disponibile per l'attribuzione del credito d'imposta « pieno », rimane inalterato anche nel caso di rimborsi di imposte che in precedenti periodi hanno concorso a formare il predetto « plafond ».

4. In relazione al comma 3, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di:

chiarire che il computo in via anticipata delle imposte da liquidarsi nella dichiarazione dei redditi a valere già dalle delibere di distribuzione adottate in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio cui tale dichiarazione si riferisce, è una deroga solo facoltativa della regola generale del comma 2;

riferire tale disciplina a tutte le delibere di distribuzione adottate in sede di approvazione del bilancio di esercizio (non solo, quindi, dell'utile di periodo, ma anche delle riserve);

estendere la regola prevista per le riserve in sospensione anche alla distribuzione degli acconti sui dividendi.

5. In relazione al comma 4 dell'articolo 105 del Tuir, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che i criteri temporali di formazione dell'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 valgono anche per il computo delle imposte virtuali della lettera b) dello stesso comma.

6. In relazione al comma 6 e 7 dell'articolo 105, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10), la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che non sono state previste le modalità di dichiarazione di utilizzo dei « canestri » dei crediti d'imposta.

7. Valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 8 dell'articolo 105, in quanto la disciplina sanzionatoria è riportata per intero nell'articolo 105-bis.

8. Valuti il Governo l'opportunità in relazione all'articolo 105-*bis* di:

regolare in modo più preciso le modalità e i termini per il versamento integrativo volontario in coordinazione anche con le facoltà accordate con l'articolo 105, comma 3.

regolare l'ipotesi in cui rimborso delle imposte che hanno concorso a formare l'ammontare di cui alla lettera *a*) del comma 1 superi ciò che resta di tale ammontare al momento di esecuzione del rimborso: per tale eccedenza la società o l'ente dovrebbe integrare « il canestro ».

disciplinare le sanzioni sia nel caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte integrative di cui ai commi 1 e 2, sia più in generale nelle ipotesi di attribuzione di crediti inesistenti o più vantaggiosi.

9. Per ciò che riguarda l'articolo 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividendi con risultato in utile. Conside-

rato che le agevolazioni in questione sono state soppresse ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell'attuazione dell'investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruite anche dai soci in perdita fino alla naturale scadenza.

10. In relazione all'articolo 3, comma 4, lettera *c*), valuti il Governo se non sia opportuno specificare la natura e la quantità delle imposte relative ai fondi e riserve cui gli articoli si riferiscono, visto che anche nel nuovo regime essi consentono di dare credito ai soci o associati.

11. Per ragioni di chiarezza è opportuno dettare regole separate per le plusvalenze conseguite attraverso operazioni di ristrutturazione aziendale e per i redditi assoggettati alla *Dual Income Tax*, con esplicito riferimento ai decreti legislativi che regolano le rispettive materie.

La Commissione approva con l'astensione del senatore Antonio D'Alì.

La seduta termina alle 15,45.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RIORDINO DELLE IMPOSTE PERSONALI SUL REDDITO AL FINE DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 162, LETTERE A), B), C), D) ED F), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

Con il presente provvedimento il Governo dà attuazione alla delega riguardante l'articolo 3, comma 162, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il provvedimento ha fine ultimo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese e l'autofinanziamento producendo, parallelamente all'aumentare del capitale proprio dell'impresa, una riduzione permanente della tassazione dei suoi utili.

I profitti ottenuti vengono scomposti in due parti. La prima è attinente al rendimento riconosciuto ai nuovi apporti di capitali; ad essa si applica l'aliquota del 19%. La seconda, residuale, attinente alla restante quota dei profitti; ad essa si applica l'aliquota del 37%. L'aliquota media sarà tanto più bassa quanto più alta è la consistenza della prima parte rispetto alla seconda, ma trova un limite nella clausola di salvaguardia posta dal legislatore al livello del 27% di tassazione media dei profitti.

Un meccanismo binario analogo è previsto, con opportuni accorgimenti relativi alla specificità del caso, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria non per opzione.

Nel provvedimento viene, poi, disposta una tassazione specificamente agevolata (7% come aliquota sul rendimento figurativo e 20%, come aliquota minima) per quelle imprese non quotate per le quali l'aumento di capitale sia mirato alla diffusione dei diritti di proprietà verso il

mercato e alla loro trattazione nei mercati regolamentati.

L'incentivo alla « capitalizzazione » delle imprese non è nella legge specificamente mirato ad un utilizzo determinato delle nuove risorse finanziarie. In particolare, non vi è alcuna condizione di utilizzo di quest'ultime per investimenti. In effetti, la ricapitalizzazione di una impresa potrebbe tanto servire a finanziare gli investimenti con mezzi propri quanto ad abbattere l'indebitamento, o ad acquisire nuove partecipazioni, o, ancora, a tenere in giacenza fondi che garantiscano l'impresa contro il futuro. In ciascuno di questi casi, l'impresa è più solida patrimonialmente e meno esposta a eventi inattesi. Poiché l'esigenza di finanziamento sorge soprattutto in relazione a l'esecuzione di programmi d'investimento o a spese straordinarie, si può dire che in un certo senso la DIT configurerà un'agevolazione dell'investimento, qualora quest'ultimo venga finanziato con apporti freschi di capitale proprio dell'impresa.

Per le imprese individuali i nuovi apporti rilevano in corrispondenza degli acquisti di beni strumentali (anche per sostituzioni) e per l'abbattimento dei debiti.

La Commissione ritiene che affinché gli effetti della Dual income tax si dispieghino in tutta la loro potenzialità sia necessario che operi un mercato dei capitali pienamente accessibile alle piccole e medie imprese e specificamente impostato anche sulle loro caratteristiche ed esigenze: dare

istituzioni e funzionalità a tale mercato, con opportuni interventi normativi e fiscali, dovrà essere una delle priorità del prossimo futuro.

La Commissione avrebbe anche valutato favorevolmente l'esercizio della delega di cui al comma 162, lettera g), della legge 662 del 1996, riguardante il credito d'imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata.

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato il dettato della delega ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

1. Per quanto riguarda l'esclusione di banche e assicurazioni dal beneficio del sistema duale di imposizione dei redditi societari, la Commissione sottolinea che tale sistema configura una riforma strutturale in materia e ritiene pertanto che l'esclusione dei settori menzionati possa essere giustificata solo in una fase di avvio del sistema, mentre sia opportuna la previsione del momento in cui esso opererà per tutte le imprese, su base universalistica.

Altre previsioni fiscali disegnate in modo specifico a favore dei settori menzionati tendono (o tenderanno) in senso opposto a non rendere il sistema fiscale universalistico: la delega presentata dal Governo alla Camera sulle ristrutturazioni bancarie e il privilegio delle polizze vita come solo strumento finanziario, il cui costo è ammesso in deduzione dal reddito Irpef. A ciò si oppone il fatto che alti investimenti sono richiesti alle banche per soddisfare il crescente riferimento alle loro strutture per una gamma di funzioni e servizi comportati dalle recenti modifiche in materia fiscale e l'alta aliquota pagata dalle assicurazioni sui premi raccolti.

La Commissione auspica che, in un tempo adeguato, le banche e le assicurazioni cessino di essere settori per i quali valgano previsioni speciali di segno opposto e siano pienamente assimilati agli altri in termini di imposizione (inclusa l'Irap) e di benefici fiscali.

2. La Commissione ritiene che la Dit, pur correggendo con le attuali disposizioni le convenienze relative all'impiego nelle imprese di capitali di rischio rispetto al capitale di debito, potrebbe operare ancora più incisivamente, qualora le condizioni del gettito lo consentissero.

È eventualmente da valutare se non sia preferibile alzare il tetto di tassazione minima, ma concedere un trattamento agli apporti di capitale o al rendimento figurativo riconosciuto tale da consentire di raggiungere la soglia in modo relativamente rapido. (L'innalzamento di quest'ultima può rendersi opportuna anche in virtù del vantaggio consistente cui godrebbero le imprese di nuove costituzione, e allo scopo di evitare comportamenti elusivi).

Verificata la possibilità di accelerazione, tra le due vie perseguibili a tale fine, quella dell'abbassamento dell'aliquota di tassazione agevolata e quella di innalzamento del differenziale sui tassi di mercato nel rendimento riconosciuto ai nuovi apporti, la Commissione preferisce la seconda, in virtù del fatto che se in futuro si dovesse arrivare ad un'aliquota unica di tassazione dei rendimenti finanziari (a cui di conseguenza dovrà coordinarsi anche la tassazione dei rendimenti delle nuove riserve) questa non potrà che aggirarsi nei dintorni del 19%.

3. Sempre nell'ambito delle considerazioni precedenti, la Commissione ritiene che il rendimento differenziale riconosciuto su base figurativa potrebbe altresì essere differenziato per grandi e piccole imprese, a ragione delle considerazioni svolte in premessa, circa la scarsa accessibilità attuale delle piccole imprese al mercato dei capitali.

4. Per ciò che riguarda l'applicazione della DIT alle imprese individuali e società di persone:

d) la Commissione è favorevole a che, come indicato nel parere riguardante l'IRAP, i benefici di questa legge vengano estesi alle società in contabilità ordinaria per opzione irrevocabile;

e) la Commissione ritiene che il Governo dovrebbe utilizzare la legge finanziaria per ridurre i costi fiscali di trasformazione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale in una società di capitali (mediante conferimento). La richiesta era già stata avanzata in sede di approvazione del parere sul trattamento fiscale di operazioni di ristrutturazione aziendale, dove si osservava che l'assoggettamento della trasformazione all'INVIM, imposta in scadenza nel 2001, avrebbe determinato la convenienza al rinvio di tale tipo di operazioni. Si suggeriva di procedere alla liquidazione dell'INVIM su basi analoghe a quelle previste per la liquidazione della tassa di successione;

f) la Commissione è favorevole a che sia esplorata ogni altra previsione, che fermo restando l'aliquota del 19%, renda più incentivante nella tranche iniziale «l'apporto di capitale» nelle società di persone o imprese individuali, con l'eventuale introduzione di un meccanismo di salvaguardia.

5. All'articolo 1, comma 1, valuti il Governo se non sia opportuno chiarire che il meccanismo agevolativo della DIT è facoltativo e non obbligatorio.

6. All'articolo 1, comma 2, consideri il Governo l'opportunità di escludere dal beneficio la riserva indisponibile derivante dalla rivalutazione del valore delle società controllate o collegate sulla base del cosiddetto metodo del patrimonio netto laddove la costituzione della stessa avvenga tramite destinazione dell'utile dell'esercizio.

7. All'articolo 1, secondo comma, sembra necessario specificare se la rinuncia al credito da parte dei soci configuri un «apporto in denaro».

8. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, sembra necessario che il Governo riconsideri il trattamento degli utili di esercizio ai fini della riduzione del valore del patrimonio netto che deve essere presa

in esame per il limite non superabile della variazione del capitale investito rilevante ai fini della DIT.

9. All'articolo 1, comma 3, sembra opportuno sostituire le parole «accantonamento a riserva di utili» con accantonamento di utili a riserva», che non comporta modifiche sostanziali, ma appare comunque opportuno tenuto conto delle proposte di modifiche del precedente comma 2.

10. La formulazione dell'articolo 1, comma 4, rende difficoltosa l'individuazione della quota di DIT non rilevante perché ridotta dell'incremento del valore delle partecipazioni e dall'incremento dei crediti di finanziamento. Pertanto, valuti il Governo una sua riformulazione al fine di determinare con chiarezza ed in modo univoco la riduzione della base DIT derivante dal maggior valore delle partecipazioni, assumendo quest'ultimo secondo le disposizioni fiscali, nonché di sopprimere l'articolo 3 relativo alla indeducibilità degli interessi passivi.

11. Nella riformulazione, si tenga anche conto delle modifiche apportate all'articolo 2 del decreto legislativo sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, che ha riscritto l'articolo 81 del Tuir, in quanto non viene più menzionato il concetto generico di «valori mobiliari», ma vengono individuate analiticamente le diverse fattispecie inquadrabili nel predetto concetto di «valori mobiliari», alcune delle quali rilevano ai fini della DIT.

12. All'articolo 1, comma 6, sembra opportuno chiarire l'espressione «tenendo conto» con altro termine che renda l'individuazione del coefficiente più stringente. Inoltre, sembra opportuno specificare che la determinazione del coefficiente debba avvenire annualmente.

13. All'articolo 1, comma 7, si suggerisce al Governo di chiarire se il riferimento all'aliquota media del 27% è da intendersi come riferito all'imposta rapportata al reddito imponibile.

14. All'articolo 2, sembra necessario chiarire che della DIT non possono beneficiare nell'anno 1997 le società le cui azioni siano state ammesse alla quotazione precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, perché, si ricorda, per detti soggetti è già operante la disposizione agevolativa nel decreto legge 10 giugno 1994, n. 357.

15. Occorre raccordare la relazione al provvedimento in merito alla prima quotazione in borsa con le disposizioni dell'articolo 2.

16. L'articolo 3 andrebbe soppresso per le considerazioni già espresse nel punto sub-4).

17. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, occorrerebbe sopprimere la parola « predetto ». L'eliminazione appare necessaria considerato che l'articolo 11 del Tuir non viene menzionato nel comma in argomento, né in quello precedente. Si tratta probabilmente di un refuso dell'estensore della norma.

18. All'articolo 6, comma 3, sembra necessario individuare con puntualità il valore da assumere relativamente ai beni acquisiti in locazione finanziaria.

19. È necessario raccordare l'articolo 7, relativo alle sanzioni, con quanto stabilito nei decreti che disciplinano la materia.

ALLEGATO 1-bis

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL
RIORDINO DELLE IMPOSTE PERSONALI SUL REDDITO AL FINE
DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, IN AT-
TUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 162, LETTERE A),B),C), ED
F) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.**

Nel periodo antecedente le osservazioni alla proposta di parere, le parole: La Commissione avrebbe valutato favorevolmente l'esercizio della delega di cui al comma 162, lettera g) vanno sostituite dalle seguenti: Un prezioso utilizzo delle nuove risorse finanziarie derivanti dall'incentivo alla "capitalizzazione" è senz'altro indicato al comma 162, lettera g).

E conseguentemente al termine del periodo è aggiunto il seguente: La Commissione richiede pertanto che il Governo si avvalga dell'esercizio della suddetta delega concernente il credito d'imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata.

1.

Albertini.

Il punto 1 delle osservazioni è soppresso.

2.

Albertini.

Al punto 1), sostituire il primo periodo con il seguente:

La Commissione sottolinea che tale sistema configura una riforma strutturale in materia e ritiene pertanto che l'esclusione dei settori bancario ed assicurativo, come previsto dalla bozza di decreto in attuazione della delega, non è conforme alla stessa e pertanto ne costituisce palese violazione, né può essere giustificata sulla base di una interpretazione non autentica e pertanto opinabile dell'inciso « rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo », contenuto nella norma di delega.

3.

D'alì, Pastore, Armani, Berruti, Conte, Biasco, Bosello, Pace, Pedrizzi.

Al punto 1), sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:

La Commissione ritiene che una riforma strutturale in materia fiscale e anche con riferimento ad altre specifiche imposte che ne costituiscono parte integrante (es. IRAP) non siano ammissibili penalizzazioni rispetto all'aliquota a regime nei confronti di alcuni settori di attività; rimangono invece ampiamente giustificate soluzioni agevolative transitorie per settori nei confronti dei quali l'impatto dell'intera riforma non è esattamente valutabile ma certamente ritenuto penalizzante.

4.

D'alì, Pastore, Armani, Berruti, Conte, Biasco, Bosello, Pace, Pedrizzi.

Il numero 2) della proposta di parere va così sostituito:

Per evitare una eccessiva discriminazione della tassazione tra le diverse categorie di contribuenti, non giustificabile con la finalità di favorire la capitalizzazione delle imprese, pur nel rispetto del dettato della delega, è necessario che

l'aliquota agevolata applicabile alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito sia portata al 23% pur mantenendo la clausola di salvaguardia al 27%.

La suddetta discriminazione è ancor più accentuata nel caso di imprese non quotate che richiedano l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati. Per queste ultime è necessario prevedere un innalzamento sia dell'aliquota agevolata dal 7% al 12% sia della clausola di salvaguardia dal 20% al 24%.

5.

Albertini.

Sopprimere il punto 5).

6.

D'alì, Pastore, Armani, Berruti,
Conte, Biasco, Bosello, Pace,
Pedrizzi.

Sopprimere il punto 6).

7.

D'alì, Pastore, Armani, Berruti,
Conte, Biasco, Bosello, Pace,
Pedrizzi.

Al punto 7) sostituire la parola: se con la seguente: che e la parola: configuri con la parola: configura.

Aggiungere in fine: anche nel caso in cui tale rinuncia venga utilizzata per abbattere perdite e ricostruire il capitale originario.

8.

D'alì, Pastore, Armani, Berruti,
Conte, Biasco, Bosello, Pace,
Pedrizzi.

Sostituire il punto 18) con il seguente:

Le limitazioni previste dall'articolo 6, comma 3, potrebbero in alcuni casi vanificare il presupposto incentivante che dovrebbe essere alla base del nuovo regime di tassazione e per tanto se ne ritiene opportuno l'eliminazione.

9.

D'alì, Pastore, Armani, Berruti,
Conte, Biasco, Bosello, Pace,
Pedrizzi.

ALLEGATO 2

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO ED IL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 162, LETTERE E) ED I) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

Con il provvedimento in oggetto il Governo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23.12.1996 n. 662, concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio (di cui all'articolo 105 del TUIR n. 917/1986) ed il nuovo regime del credito d'imposta sui dividendi.

Come enunciato dal Governo nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di Decreto legislativo, l'istituto della maggiorazione di conguaglio non ha più una rilevante applicazione. È stato certamente opportuno e giustificabile all'epoca della sua introduzione, avvenuta nel 1983 con l'articolo 2 della L. n. 649, trasfuso successivamente nell'articolo 105 del Tuir n. 917 del 1986, in ragione dell'incidenza di redditi esenti dalla Irpeg in capo alla società, accantonati per essere poi distribuiti con credito d'imposta pieno in capo alle persone fisiche percettori di utili societari. Il meccanismo della maggiorazione di conguaglio ha corretto distorsioni tra imposte pagate e credito riconosciuto. Esso era divenuto un fattore di complicazione.

Conseguentemente alla abrogazione del regime della maggiorazione di conguaglio è stata riformulata anche la disciplina del credito d'imposta spettante ai soci al momento della distribuzione di dividendi. Il credito d'imposta, con il presente decreto, deve corrispondere alle imposte effettivamente pagate. La revisione di questo istituto ha comportato l'intervento su tutte le disposizioni relative al credito d'imposta, comprese quelle che prevedono

che il socio sia a sua volta un soggetto Irpeg, oppure che si tratti dividendi provenienti da società non residenti in Italia e più specificamente che provengano da società residenti in un altro paese UE, oppure che il reddito a cui è relativo il credito d'imposta sia tassato in modo agevolato. È stato inoltre rimosso un fattore da tempo distorsivo aggiornando il credito d'imposta alla nuova aliquota Irpeg del 37%. Sono state abolite od aggiornate tutte le disposizioni pleonastiche o comunque riferibili alle nuove discipline introdotte con i Decreti relativi alle ristrutturazioni aziendali ed alla Dual income tax.

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato la delega ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. In relazione all'articolo 2, comma primo, punti 2,6,7, valuti il Governo l'opportunità di rendere più esplicita la « ratio legis », dalla quale emerge chiaramente che il reddito imponibile si presume formato, fino a concorrenza, prioritariamente dal dividendo avente il credito in parola al fine dello scomputo del credito stesso dall'imposta relativa a detto imponibile.

2. In relazione all'articolo 105, comma 2 primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti

il Governo l'opportunità di chiarire che concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera *a*), del comma 1, anche le imposte sostitutive sui redditi liquidati nella dichiarazione dei redditi, quelle liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed iscritti in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi.

3. In relazione all'articolo 105, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che con l'attuale formulazione il « plafond » disponibile per l'attribuzione del credito d'imposta « pieno », rimane inalterato anche nel caso di rimborsi di imposte che in precedenti periodi hanno concorso a formare il predetto « plafond ».

4. In relazione al comma 3, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di:

chiarire che il computo in via anticipata delle imposte da liquidarsi nella dichiarazione dei redditi a valere già dalle delibere di distribuzione adottate in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio cui tale dichiarazione si riferisce, è una deroga solo facoltativa della regola generale del comma 2;

riferire tale disciplina a tutte le delibere di distribuzione adottate in sede di approvazione del bilancio di esercizio (non solo, quindi, dell'utile di periodo, ma anche delle riserve);

estendere la regola prevista per le riserve in sospensione anche alla distribuzione degli acconti sui dividendi.

5. In relazione al comma 4 dell'articolo 105 del Tuir, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che i criteri temporali di formazione dell'ammontare di cui alla lettera *a*)

del comma 1 valgono anche per il computo delle imposte virtuali della lettera *b*) dello stesso comma.

6. In relazione al comma 6 e 7 dell'articolo 105, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10), la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che non sono state previste le modalità di dichiarazione di utilizzo dei « canestri » dei crediti d'imposta.

7. Valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 8 dell'articolo 105, in quanto la disciplina sanzionatoria è riportata per intero nell'articolo 105-*bis*.

8. Valuti il Governo l'opportunità in relazione all'articolo 105-*bis* di:

regolare in modo più preciso le modalità e i termini per il versamento integrativo

volontario in coordinazione anche con le facoltà accordate con l'articolo 105, comma 3.

regolare l'ipotesi in cui rimborso delle imposte che hanno concorso a formare l'ammontare di cui alla lettera *a*) del comma 1 superi ciò che resta di tale ammontare al momento di esecuzione del rimborso: per tale eccedenza la società o l'ente dovrebbe integrare « il canestro ».

disciplinare le sanzioni sia nel caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte integrative di cui ai commi 1 e 2, sia più in generale nelle ipotesi di attribuzione di crediti inesistenti o più vantaggiosi.

9. Per ciò che riguarda l'articolo 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividendi con risultato in utile. Considerato che le agevolazioni in questione sono state soppresse ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell'attuazione dell'investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita

disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruite anche dai soci in perdita fino alla naturale scadenza. Ciò dovrebbe avvenire solo nel caso di compensazione di imposte effettivamente da pagare (quando l'impresa tornerà in utile) mediante riporto in avanti fino a cinque anni del credito d'imposta.

10. In relazione all'articolo 3, comma 4, lettera *c*), valuti il Governo se non sia opportuno specificare la natura e la quan-

tità delle imposte relative ai fondi e riserve cui gli articoli si riferiscono, visto che anche nel nuovo regime essi consentono di dare credito ai soci o associati.

11. Per ragioni di chiarezza è opportuno dettare regole separate per le plusvalenze conseguite attraverso operazioni di ristrutturazione aziendale e per i redditi assoggettati alla Dual Income Tax, con esplicito riferimento ai decreti legislativi che regolano le rispettive materie.

ALLEGATO ALL'INTERVENTO DEL DEPUTATO PIETRO ARMANI

IRAP ad aliquota agevolata e credito d'imposta

Reddito pre imposte della società erogante (1)	100.00
Irpeg ad aliquota agevolata (massimo)	- 27.00
<hr/>	
Dividendo distribuibile (2)	73.00
Altri redditi/costi del socio	0.00
<hr/>	
Imponibile socio	73.00
Allordamento per credito d'imposta sul dividendo (58.73% ex articolo 21 decreto sulla M di C)	
	42.87
<hr/>	
Base imponibile lorda in capo al socio	115.87
Imposta del socio (51%) (3)	59.09
Credito d'imposta:	
« B » 48.65% (limitato) articolo 4 decreto su M di C .	- 20.86
« A » 51.35% (pieno) per differenza	- 22.01
<hr/>	
Imposta residua	16.22 (4)

(1) Supposto equivalente all'imponibile Irpeg; per semplicità si ignora l'Irap.

(2) Ignorando l'allocatione obbligatoria a riserva (legale ecc.).

(3) In vigore prima del recente « riordino » proposto dal Governo.

(4) Corrispondente al 14% sull'imponibile virtuale di 115.87.

Questo calcolo dimostra che il reddito è soggetto ad imposta complessiva per 43.22 (27.00 presso la società e 16.22 presso il socio). Se l'agevolazione derivante dalla attenuazione di aliquota fosse preservata anche per il socio, l'imposta complessivamente dovuta dovrebbe ammontare a 41.00 [51.00-37.00] (100 + 27.00). Si dimostra quindi che una parte significativa della attenuazione di imposta concessa alla società viene « revocata » in sede di tassazione del dividendo in capo al socio. Nell'esempio, questo disegno di agevolazione ammonta a 2.22 (43.22- 41.00): dei dieci punti concessi alla società (37.00-27.00), 2.22 vengono recuperati a carico del socio.

